

OGGETTO : Regolamento Regione Lazio n. 8 del 07.08.2015 - “Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”

La Regione Lazio ha emanato il regolamento n. 8 del 7/08/2015 in vigore dal 11/9/2015 - pubblicato sul bollettino ufficiale Regione Lazio n. 73 del 10/09/2015 - in cui detta la nuova disciplina in materia di “Affittacamere – Ostelli – case e appartamenti per vacanze – case per ferie – Bed & breakfast – residenze di campagna – Rifugi montani – Rifugi escursionistici”; questo regolamento abroga i regolamenti Regione Lazio n.16 del 24/10/2008 e n.18 del 21/09/2009.

Le novità di maggior rilievo sono riferite in particolare ai B&B e alle Case per Vacanze, di seguito una breve sintesi :

a. Art. 2 – Comunicazione capacità ricettiva delle strutture e rilevazione dei flussi turistici

Al fine di consentire la rilevazione statistica dei flussi turistici i titolari o i gestori delle strutture sono tenuti a trasmettere, per via telematica all’Agenzia regionale del Turismo , i dati sugli arrivi e sulle presenze nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 della l.r. 13/2007. Sempre all’Agenzia regionale per il Turismo Il Comune trasmetterà entro il 30 Ottobre di ogni anno gli aggiornamenti dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.

b. Case Vacanza Art. 7

- **divieto di domicilio e/o residenza nelle case vacanza** sia per quelle in forma imprenditoriale che per quelle in forma non imprenditoriale - (art.7, comma 1)
- **divieto di riservare vani al titolare o a terzi, nelle case vacanza** : (esempio tipico: tengo chiusa una stanza per metterci i miei effetti personali e non vi faccio accedere i turisti) - (art.7, comma 5)
- **obbligo di chiusura annuale - solo per strutture in forma non imprenditoriale** : 100 giorni per case vacanza (art.7, comma 2, lettera a) –
- **case vacanza**: è ora possibile scegliere tra la forma imprenditoriale e la forma non imprenditoriale, per la gestione di 1, massimo 2 appartamenti.
resta obbligatoria la forma imprenditoriale per case vacanza composte da 3 appartamenti in su.
- **classificazione delle Case Vacanza**: 1^a e 2^a categoria (le categorie si sono ridotte da 4 a 2).
- **Letto Aggiunto nelle Case Vacanza**: è possibile installare un letto provvisorio nella camera doppia (superficie minima 14mq) e nei monolocali. Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto in soggiorno. - (Allegato A4 - 1.06)
- **soggiorno / sala comune**: vano obbligatorio in ogni tipo di struttura ricettiva. (superficie minima 14mq per Case Vacanza, B&B, Affittacamere)

c. Bed & Breakfast

- **obbligo di chiusura annuale - solo per strutture in forma non imprenditoriale** : 120 giorni nella città di Roma capitale e 90 giorni nei restanti comuni - (art.9, comma 3, lettera a)

- **Bed & Breakfast:** è ora possibile scegliere tra la forma imprenditoriale (max 4 camere / 8 posti letto) e la forma non imprenditoriale (max 3 camere / 6 posti letto).
- **Letto Aggiunto nei Bed & Breakfast e negli Affittacamere:** è possibile installare un letto provvisorio nella camera doppia (superficie minima 14mq). E' vietata l'installazione di posti letto in soggiorno.
- **Soggiorno / Sala Comune:** vano obbligatorio in ogni tipo di struttura ricettiva. (superficie minima 14mq per Case Vacanza, B&B, Affittacamere)

d. **Art. 13 – 14 – 15 – 16** Con gli art. da 13 a 16 vengono indicate le modalità per individuare la classificazione della struttura l'inizio attività o la modifica della stessa, la denominazione e le regole in materia di pubblicità della struttura.

importante: obbligatorio, entro il 31 dicembre 2015 - le strutture già operanti devono:

1. **presentare la S.C.I.A. per nuova classificazione e adeguamento normativo - (art.18, comma 3)**
2. **rifare la targa: art.17, comma 1, lettera d**

e. **Art. 17 – obblighi del gestore** I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture oggetto del presente regolamento sono tenuti in particolare:

- ad indicare la denominazione della struttura ricettiva, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA nonché i periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
- ad esporre, in modo ben visibile all'interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi massimi aggiornato;
- ad esporre, in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l'indicazione dei prezzi massimi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
- ad apporre, all'esterno dell'immobile ed in prossimità dell'entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo 24 ore, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: "Lazio eterna scoperta". Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l'apposizione della targa all'esterno, quest'ultima può essere apposta solo all'interno, in prossimità dell'entrata della struttura stessa;
- a comunicare, all'Agenzia, i dati ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 2;
- a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- ad esporre, in modo ben visibile, il cartello indicante il percorso antincendio.

L'inosservanza delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 31 della l.r. 13/2007 e succ. modificazioni.

Il testo integrale del nuovo regolamento si trova a pagina 27 del bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 73, scaricabile al seguente link :

<http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#>

Caterina Claudi

Roma 14/09/2015